



Al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

VISTA la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato e, in particolare, le Linee Guida in materia di Aiuti di Stato alle imprese ferroviarie;

VISTI gli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea;

VISTE le straordinarie esigenze connesse allo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, prorogato sino al 30 aprile 2021 con delibera del 13 gennaio 2021;

VISTA la Comunicazione della Commissione “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 (2020/C 91 I/01)”, che prevede che gli Stati membri possano indennizzare le imprese di settori particolarmente colpiti dall'epidemia COVID-19 sulla base dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», successivamente abrogato dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, ad eccezione degli articoli 3, comma 6-bis, e 4;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

VISTO il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia» e, in particolare, l'articolo 44-bis;

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

VISTO il decreto-legge 2 dicembre 2020 n. 158, recante “Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID 19”;

VISTO il decreto-legge 18 dicembre 2020 n. 172, convertito, con modificazioni dalla legge 29 gennaio 2021 n. 6 recante “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”;

VISTO l'articolo 1, comma 671, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il quale autorizza la spesa di

5 milioni di euro annui dal 2021 al 2034 al fine di sostenere le imprese detentrici e noleggiatrici di carri ferroviari merci, nonché gli spedizionieri e gli operatori del trasporto multimodale limitatamente all'attività relativa ai trasporti ferroviari, per gli effetti economici subiti direttamente imputabili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 registrati dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 in relazione alle attività effettuate nel territorio nazionale;

CONSIDERATO che anche l'attività relativa ai trasporti ferroviari ha subito consistenti riduzioni di traffico in conseguenza del rallentamento della produzione industriale conseguente all'epidemia;

VISTO l'articolo 1, comma 671, della citata legge 30 dicembre 2020, n. 178, il quale prevede che il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, definisca tramite decreto le modalità con cui tali imprese procedono a rendicontare entro il 15 marzo 2021 gli effetti economici subiti direttamente imputabili all'emergenza COVID-19 registrati a partire dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, 1° marzo 2020, 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo 2020, 1° aprile 2020, 10 aprile 2020, 26 aprile 2020, 17 maggio 2020, 11 giugno 2020, 14 luglio 2020, 29 luglio 2020, 7 agosto 2020, 7 settembre 2020, 7 ottobre 2020, 13 ottobre 2020, 18 ottobre 2020, 3 novembre 2020, 3 dicembre 2020, 13 gennaio 2021, 2 marzo 2021, 21 aprile 2021 e 12 ottobre 2021 con i quali sono state adottate misure urgenti per contenere, gestire e fronteggiare l'emergenza da COVID-19;

VISTO l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, con cui è stato dichiarato e prorogato fino al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la legge 19 maggio 2022 n. 52 di conversione con modificazioni del decreto-legge 24 marzo 2022 n. 24 recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID 19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza;

VISTA la decisione della Commissione europea C(2022) 4312 *final* del 20 giugno 2022, che ai sensi dell'art. 107 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea ha autorizzato la compensazione finanziaria degli effetti economici imputabili all'emergenza COVID-19, subiti dalle imprese detentrici e noleggiatrici di carri ferroviari merci, spedizionieri ed operatori del trasporto multimodale per un importo complessivo massimo di 70 milioni di euro come previsto dall'articolo 1 comma 671 della legge 30 dicembre 2020 n. 178;

CONSIDERATO che la suddetta decisione della Commissione Europea ha tuttavia rimodulato il periodo di contribuzione ammissibile al beneficio autorizzandolo per il solo periodo decorrente dal 12 marzo al 31 maggio 2020 in luogo del periodo 23 febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 definito di cui all'articolo 1, comma 671, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

CONSIDERATO ALTRESI' che la suddetta decisione ha ritenuto eligibili, ai fini della compensazione, i danni quantificati in termini di differenziale EBITDA rilevato nel periodo di contribuzione decorrente dal 12 marzo 2020 al 31 maggio 2020 rispetto al corrispondente periodo di riferimento decorrente dal 12 marzo 2019 al 31 maggio 2019, al netto di ogni altro importo derivante da assicurazioni, contenziosi o arbitrato o altre forme di compensazione ricevuto a

copertura degli stessi costi ammissibili;

VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 16 settembre 2022, n. 282, registrato dal competente UCB in data 28 settembre 2022 al n. 2432 e dalla Corte dei Conti in data 12 ottobre 2022 al n. 2642, con il quale sono state definite le modalità di concessione del contributo alle imprese detentrici e noleggiatrici di carri ferroviari merci, nonché agli spedizionieri e agli operatori del trasporto multimodale, ai sensi dell'articolo 1, comma 671, della citata legge 30 dicembre 2020, n.178;

VISTO l'articolo 5 del Decreto Interministeriale n. 282 del 16 settembre 2022 secondo cui *“le risorse di cui al comma 1 sono assegnate con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi dell'articolo 1, comma 671, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.”*;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 2960 del 19 maggio 2023 e prot. n. 3101 del 26 maggio 2023 è stata convocata per il giorno 31 maggio 2023 presso la sede del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti una riunione estesa a tutti i soggetti che hanno formulato istanza al fine di fornire chiarimenti in merito ai dubbi interpretativi sul Decreto Interministeriale 282/2022 emersi in fase di valutazione delle istanze;

VISTA la nota della società Ambrogio Trasporti S.p.A., acquisita al protocollo MIT n. 8405 del 28 dicembre 2022, con la quale è stata formalizzata l'istanza di accesso al contributo;

VISTE le note n. 431 del 20 gennaio 2023, n. 2155 del 7 aprile 2023, n. 2458 del 26 aprile 2023 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le quali sono state richieste integrazioni alla documentazione presentata;

VISTE le note di riscontro della società Ambrogio Trasporti S.p.A. acquisite al protocollo MIT al n. 641 del 30 gennaio 2023, n. 2233 del 12 aprile 2023, n. 2644 del 5 maggio 2023, n. 3488 del 12 giugno 2023;

CONSIDERATO che agli esiti delle verifiche effettuate la società Ambrogio Trasporti S.p.A. è stata ritenuta ammissibile per un importo di € 29.260,43;

VISTA la nota della società Automar S.p.A., acquisita al protocollo MIT n. 8440 del 29 dicembre 2022, con la quale è stata formalizzata l'istanza di accesso al contributo;

VISTE le note n. 1036 del 17 febbraio 2023, n. 2151 del 7 aprile 2023 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le quali sono state richieste integrazioni alla documentazione presentata;

VISTE le note di riscontro della società Automar S.p.A. acquisite al protocollo MIT al n. 1085 del 21 febbraio 2023, n. 1262 del 28 febbraio 2023, n. 2715 del 9 maggio 2023, n. 4309 del 19 luglio 2023;

CONSIDERATO che agli esiti delle verifiche effettuate la società Automar S.p.A. è stata ritenuta ammissibile per un importo di € 187.243,22;

VISTA la nota della società CFI Intermodal S.r.l., acquisita al protocollo MIT n. 8437 del 29 dicembre 2022, con la quale è stata formalizzata l'istanza di accesso al contributo;

VISTA la nota n. 430 del 20 gennaio 2023 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la quale sono state richieste integrazioni alla documentazione presentata;

VISTA la nota di riscontro della società CFI Intermodal S.r.l. acquisita al protocollo MIT al n. 616 del 27 gennaio 2023;

CONSIDERATO che agli esiti delle verifiche effettuate la società CFI Intermodal S.r.l. è stata ritenuta ammissibile per un importo di € 186.185,00;

VISTA la nota della società Ermewa S.A., acquisita al protocollo MIT n. 8431 del 29 dicembre 2022, con la quale è stata formalizzata l'istanza di accesso al contributo;

VISTA la nota n. 426 del 20 gennaio 2023 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la quale la Società Ermewa S.A. è stata informata di non essere stata ammessa al contributo;

VISTA la nota della società Hannibal S.p.A., acquisita al protocollo MIT n. 8438 del 29 dicembre 2022, con la quale è stata formalizzata l'istanza di accesso al contributo;

VISTE le note n. 1035 del 17 febbraio 2023, n. 2156 del 7 aprile 2023, n. 3514 del 14 giugno 2023 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le quali sono state richieste integrazioni alla documentazione presentata;

VISTE le note di riscontro della società Hannibal S.p.A. acquisite al protocollo MIT al n. 1282 e n. 1335 del 01 marzo 2023, n. 2294 del 17 aprile 2023, n. 3444 del 9 giugno 2023;

CONSIDERATO che la società Hannibal S.p.A., con comunicazione via pec del 27 giugno 2023 acquisita al protocollo MIT al n. 3823, ha formalizzato rinuncia alla richiesta di accesso al contributo;

VISTA la nota della società Interporto Bologna S.p.A. acquisita al protocollo MIT al n. 8429 del 29 dicembre 2022, con la quale è stata formalizzata l'istanza di accesso al contributo;

VISTE le note n. 1034 del 17 febbraio 2023 e n. 2157 del 7 aprile 2023 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le quali sono state richieste integrazioni alla documentazione presentata;

VISTE le note di riscontro della società Interporto Bologna S.p.A. acquisite al protocollo MIT al n. 1202 del 24 febbraio 2023 e n. 2305 del 17 aprile 2023;

CONSIDERATO che agli esiti delle verifiche effettuate la società Interporto Bologna S.p.A., con nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 2456 del 26 aprile 2023, ha ricevuto formale comunicazione della non ammissibilità al contributo;

VISTE le note della società Metrocargo Italia S.r.l. acquisite al protocollo MIT ai n. 8449 e 8453 del 30 dicembre 2022, con le quali è stata formalizzata l'istanza di accesso al contributo;

VISTE le note n. 1033 del 17 febbraio 2023, n. 2158 del 7 aprile 2023 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le quali sono state richieste integrazioni alla documentazione presentata;

VISTE le note di riscontro della società Metrocargo Italia S.r.l. acquisite al protocollo MIT al n. 1236 del 27 febbraio 2023, n. 2283 del 14 aprile 2023;

CONSIDERATO che agli esiti delle verifiche effettuate la società Metrocargo Italia S.r.l. è stata ritenuta ammissibile per un importo di € 31.188,22;

VISTA la nota della società Sintermar S.p.A. acquisita al protocollo MIT al n. 8465 del 30 dicembre 2022, con la quale è stata formalizzata l'istanza di accesso al contributo;

VISTE le note n. 1032 del 17 febbraio 2023, n. 2152 del 7 aprile 2023, n. 2287 del 17 aprile 2023, mail Div 5 del 27 aprile 2023 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le quali sono state richieste integrazioni alla documentazione presentata;

VISTE le note di riscontro della società Sintermar S.p.A. acquisite al protocollo MIT al n. 1261 del

28 febbraio 2023, n. 2197 del 12 aprile 2023 e n. 2646 del 5 maggio 2023, nonché le informazioni complessivamente acquisite anche per le vie brevi in data 26 aprile 2023;

CONSIDERATO che agli esiti delle verifiche effettuate la società Sintermar S.p.A. è stata ritenuta ammissibile per un importo di € 46.276,70;

VISTA la nota della società Sitfa S.p.A. acquisita al protocollo MIT al n. 8263 del 21 dicembre 2022, con la quale è stata formalizzata l'istanza di accesso al contributo;

VISTE le note n. 427 del 20 gennaio 2023, n. 2153 del 7 aprile 2023, n. 2457 del 26 aprile 2023 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le quali sono state richieste integrazioni alla documentazione presentata;

VISTE le note di riscontro della società Sitfa S.p.A. acquisite al protocollo MIT al n. 593 del 27 gennaio 2023, n. 2306 del 17 aprile 2023, n. 2655 del 5 maggio 2023, n. 2693 dell'8 maggio 2023, n. 4026 del 7 luglio 2023;

CONSIDERATO che agli esiti delle verifiche effettuate la società Sitfa S.p.A. è stata ritenuta ammissibile per un importo di € 861.875,23;

VISTA la nota della società VTG Rail Europe GmbH acquisita al protocollo MIT al n. 8356 del 27 dicembre 2022, con la quale è stata formalizzata l'istanza di accesso al contributo;

VISTE le note n. 425 del 20 gennaio 2023, n. 2154 del 7 aprile 2023 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le quali sono state richieste integrazioni alla documentazione presentata;

VISTE le note di riscontro della società VTG Rail Europe GmbH acquisite al protocollo MIT al n. 605 del 27 gennaio 2023, n. 2307 del 17 aprile 2023, n. 2784 del 12 maggio 2023, n. 4195 del 13 luglio 2023;

CONSIDERATO che agli esiti delle verifiche effettuate la società VTG Rail Europe GmbH è stata ritenuta ammissibile per un importo di € 443.169,70;

TENUTO CONTO di quanto previsto dall'articolo 6 del citato decreto interministeriale 282/2022;

DECRETA

ARTICOLO 1

1. Sono riconosciute ammissibili al contributo di cui all'articolo 1, comma 671, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, per il periodo 12 marzo/31 maggio 2020, le seguenti Società secondo gli importi specificati:
 - Ambrogio Trasporti S.p.A.: € 29.260,43 (ventinovemiladuecentosessanta/43), ripartito in 14 annualità, nella misura di € 2.090,00 (duemilanovanta/00) per ciascuna annualità dal 2021 al 2033 e € 2.090,43 (duemilanovanta/43) per il 2034;
 - Automar S.p.A.: € 187.243,22 (centottantasettemiladuecentoquarantatre/22) ripartito in 14 annualità nella misura di € 13.374,51 (tredicimilatrecentosettantaquattro/51) per ciascuna

annualità dal 2021 al 2033 e nella misura di € 13.374,59 (tredicimilatrecentosettantaquattro/59) per il 2034;

- CFI Intermodal S.r.l.: € 186.185,00 (centottantaseimilacentottantacinque/00), ripartito in 14 annualità, nella misura di € 13.298,92 (tredicimiladuecentonovantotto/92) per ciascuna annualità dal 2021 al 2033 e nella misura di € 13.299,04 (tredicimiladuecentonovantanove/04) per il 2034 ;
- Metrocargo Italia S.r.l.: € 31.188,22 (trentunomilacentottantotto/22), ripartito in 14 annualità, nella misura di € 2.227,73 (duemiladuecentoventisette/73) per ciascuna annualità dal 2021 al 2034;
- Sintermar S.p.A.: € 46.276,70 (quarantaseimiladuecentosettantasei/70), ripartito in 14 annualità, nella misura di € 3.305,47 (tremilatrecentocinque/47) per ciascuna delle annualità dal 2021 al 2033 e nella misura di € 3.305,59 (tremilatrecentocinque/59) per il 2034;
- Sitfa S.p.A.: € 861.875,23 (Ottocentosessantunomilaottocentosettantacinque/23), ripartito in 14 annualità nella misura di € 61.562,51 (sessantunomilacinquecentosessantadue/51) per ciascuna delle annualità dal 2021 al 2033 e nella misura di € 61.562,60 (sessantunomilacinquecentosessantadue/60) per il 2034;
- VTG Rail Europe GmbH: € 443.169,70 (quattrocentoquarantatremilacentosessantanove/70), ripartito in 14 annualità, nella misura di € 31.654,97 (trentunomilaseicentocinquantaquattro/97) per ciascuna delle annualità dal 2021 al 2033 e nella misura di € 31.655,09 (trentunomilaseicentocinquantacinque/09) per il 2034.

2. Le somme come sopra determinate saranno corrisposte alle imprese beneficiarie nei limiti delle risorse effettivamente disponibili sul capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 1305.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione.

IL MINISTRO